

**Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa**  
**Verbale di Giunta Esecutiva SdS**

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est  
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

**DELIBERA N. 40 DEL 29/12/2022**

**OGGETTO: “Atto attuativo della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa” tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa: approvazione**

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli- Presidente	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Alessandro Donati - Sindaco	X	
Comune di San Gimignano	Andrea Marrucci - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Andrea Pieragnoli - Sindaco	X	
Comune di Radicondoli	Francesco Guarguaglini – Sindaco	X	
Azienda USL Toscana sud est	Antonella Valeri – Direttore Amministrativo Delegato del Direttore Generale	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dott.ssa Biancamaria Rossi  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dr.ssa Silvia Guerrini

**Da trasmettere a:** Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

## LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra ;

VISTO inoltre l'articolo 71-bis della L.R.T. n. 40/2005, ed in particolare il comma 6, che stabilisce che "La società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente , tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza , comprese le prestazioni socio- sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semi residenziali;

PRESO ATTO che in data 4 giugno 2004, è stata costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELTA (FTSA) con sede in Poggibonsi, che vede come soci fondatori i Comuni di Casole d'elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano ed avente come scopo quello di perseguire finalità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie per il miglioramento della qualità della vita e della comunità e che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 19.04.2021 anche la SdS Alta Val d'Elsa entrava a far parte della compagine societaria della FTSA, con relativa modifica dello Statuto e che pertanto tale Fondazione opera in veste di organismo pubblico e amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val d'Elsa n. 6 del 19/04/2021, con la quale si stabiliva di aderire e di assicurare la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 e di avvalersi, per la realizzazione di dette attività della Fondazione Territori Sociali Altavaldelta in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo "ambito di gestione diretta delle funzioni C e D" testualmente recita "le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione dell'Assemblea della SdS Alta Val d'Elsa n. 39 del 22.12.2022 di approvazione dello schema di "Convenzione tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71 bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale";

VISTO infine l'articolo 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

PRESO ATTO dello schema di "Atto attuativo della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa" tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;

A VOTI UNANIMI

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare lo schema di "Atto attuativo della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa" tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare mandato al Direttore della SdS, Dr.ssa Biancamaria Rossi, di sottoscrivere, in nome e per conto della SdS Alta Val d'Elsa detto atto attuativo.
- 3) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, per garantire la corretta prosecuzione del servizio.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT 40/2005 e dell'art. 12 dello Statuto.
- 5) Di pubblicare la presente Deliberazione all'albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.

**ATTO ATTUATIVO**

**DELLA CONVENZIONE TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL  
D'ELSA E COMUNI DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA**

**(art. 71-bis L.R.T. 40/2005 e art. 5, comma 6, D.lgs. 50/2016)**

**TRA**

**SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA**

**E**

**FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELTA**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ..... del mese di..... presso la sede legale del Consorzio "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa" fra le seguenti parti:

**"Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa"** con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2 – P.IVA e Cod. Fisc. 01287800526 - rappresentata dal Direttore, Biancamaria Rossi, nata a Siena il 08/05/1968 e residente a per la carica a Poggibonsi, P.zza Cavour, 2, nel seguito anche denominata per brevità "SdS Alta Val d'Elsa" e/o "SdSAV", da una parte,

**e**

**"Fondazione Territori Sociali Altavaldelta"** con sede legale in Poggibonsi, P.zza Cavour n. 2, Cod. Fisc. 01134140522, rappresentata dal Direttore Generale Nicoletta Baracchini, nata a Firenze il 23/03/1963 e residente per la carica a Poggibonsi, Via Piave, 40, nel seguito anche denominata per brevità "FTSA", dall'altra parte,

**Richiamati:**

- la deliberazione dell'Assemblea della SdS Alta Val d'Elsa 39 del 22/12/2022 di approvazione dello schema di "Convenzione tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a

rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale” ed in particolare gli artt. 3,5,9,12 e 17;

- L’atto con il quale è stata costituita in data 04/06/2004, successivamente integrato con atto rep. 32.884 del 10/06/2005, la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa da parte dei Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, con finalità sociali socio assistenziali e socio-sanitarie, partecipata dalla SdS Alta Val d’Elsa come da liberazione dell’Assemblea dei Soci SdS n. 7 del 19/04/2021, che per tanto opera in veste di organismo pubblico e amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- l’articolo 71-bis della L.R.T. n. 40/2005, ed in particolare il comma 6, per il quale la FTSA assicura le attività ivi previste nel quadro operativo con SdSAV che deriva dalla convenzione sottoscritta da quest’ultima con i Comuni della Zona Alta Val d’Elsa;
- l’articolo 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 in materia di accordi fra amministrazioni aggiudicatrici;
- la deliberazione dell’Assemblea SdS Alta Val d’Elsa n. 40 del 29/12/2022 di approvazione del presente accordo tra la SdS Alta Val d’Elsa e Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa.

Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Con il presente accordo attuativo, ai sensi dell’articolo 71-bis, comma 6 della L.R.T. 40/2005 e dell’articolo 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, la Società della Salute Alta Val D’Elsa, affida alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, ai sensi della Delibera n. 6 adottata dall’assemblea dei soci SdS in data 19 aprile 2021 nonché ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) ad art. 12 comma 3 della Convenzione stipulata in data 10/01/2023 tra i Comuni dell’Alta Val d’Elsa e la SdS Alta Val d’Elsa la gestione di cui all’art. 71 bis comma 3, lett c), riferita ai contenuti minimi previsti PSSIR delle attività socio sanitarie e sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziali, domiciliare relative ai settori degli anziani e dei disabili, nonché la gestione di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. b),

riferita al complesso delle attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale, in una unica gestione globale delle attività socio-sanitarie-assistenziali .

## **Art.2 - Finalità**

1. La finalità del presente accordo è quella di attuare una soluzione gestionale volta ad incrementare ed ottimizzare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate, in considerazione della esperienza e della specializzazione vantate da FTSA, nonché degli obiettivi istituzionali, ad innalzare gli standard di efficienza sia sotto il profilo dell'economicità che dell'assetto organizzativo, nonché a valorizzare le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo della SdSAV, garantendo un impiego delle risorse da finanziamento in linea con le prescrizioni degli atti propedeutici fra cui la convenzione fra SdSAV e i Comuni dell'Alta Val d'Elsa, richiamata in premessa;
2. I convenuti intendono generare e sostenere processi di miglioramento gestione globale delle attività socio-sanitarie-assistenziali;
3. gli obiettivi comuni sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema a livello del territorio interessato in campo socio-sanitario-assistenziale nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di mantenimento ed implementazione degli standard dei servizi erogati in partnership di interesse comune o anche nella forma dell'avvalimento operativo della SdS, soggetto deputato più alla fase di programmazione, della FTSA per esperienze e competenze gestionali maturate negli anni ;
4. SdSAV e FTSA intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti e attività operativo-gestionali in partnership;
5. La SdSAV si avvale di FTSA per gli scopi comuni sopra elencati e meglio esplicitati anche di seguito nel presente atto, sia in termini di disponibilità di propri documenti, mezzi, strumenti e altre risorse, comprese quelle umane nell'ambito della durata del presente accordo.

## **Art.3 – Principi fondamentali delle funzioni e delle attività**

1. La FTSA, nel quadro dei propri obiettivi e scopi istitutivi e di funzionamento, si impegna ad uniformare ai seguenti principi le funzioni e le attività operative svolte oggetto di programmazione e supervisione da parte della SdSAV con il presente atto.

## Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la FTSA è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

## Imparzialità

La FTSA ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

## Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, la FTSA deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

## Partecipazione

La FTSA deve tutelare il diritto del cittadino alla corretta erogazione del servizio.

L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti, alle informazioni in possesso della FTSA che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La FTSA dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La FTSA acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo le modalità indicate negli articoli del presente contratto relativi alla Vigilanza e controllo della SdSAV su ciascuno dei servizi considerati.

#### Efficienza ed economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'economicità. La FTSA adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

### **Art.4 – Obblighi SdSAV**

1. La SdSAV nell'ambito del ruolo e delle funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali e sociali erogati nel proprio territorio, mantiene una forte collaborazione/integrazione con FTSA ed esercita le seguenti funzioni:
  - a. definisce la programmazione strategica, operativa ed attuativa attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente;
  - b. definisce i Regolamenti attinenti all'accesso e alla tutela dei cittadini beneficiari delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate nelle strutture residenziali, semi-residenziali e presso il domicilio degli utenti nel territorio della Val d'Elsa;
  - c. definisce il sistema tariffario e di compartecipazione dei cittadini alle prestazioni erogate;
  - d. monitora e controlla le funzioni e le attività svolte e la loro compatibilità con le linee programmatiche e con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità secondo quanto previsto dalla L.291/91 e s.m.i. anche adottando specifiche procedure di monitoraggio e controllo anche a campione;
  - e. concorre a configurare insieme ai Comuni un sistema di "controllo analogo congiunto", elemento essenziale che lega i soggetti A, B e C, ai sensi di quanto disposto dal



D.lgs.50/2016 e ai sensi dello Statuto FTSA art. 5 bis aggiornato con deliberazione della SdSAV n. 7 del 19/04/2022;

- f. definisce il monitoraggio dei dati relativi ai vari debiti informativi;
- g. Concorda con FTSA e Azienda USL Toscana Sud Est le modalità con cui FTSA possa procedere all'utilizzo delle piattaforme informatiche e degli accessi digitali di cui dispongono SdS ad ASL al fine di agevolare la gestione da parte di FTSA dei servizi trasferiti;
- h. Garantisce e assicura l'integrazione degli strumenti e dei processi di accesso valutazione e presa in carico;
- i. Effettua controlli sulla gestione delle funzioni e delle attività oggetto del presente accordo , implementando un sistema di rilevazione periodica che consenta un costante monitoraggio sulle attività e sui servizi, sia in termini di dati, indicatori e volumi degli stessi, sia in termini economici e di controllo della spesa;
- j. Si impegna nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso di SdSAV favorendo la massima collaborazione con FTSA;
- k. Eroga i finanziamenti stabiliti dal successivo articolo 7 che derivano dalla convenzione fra SdSAV e i Comuni dell'Alta Val d'Elsa, richiamata in premessa.

#### **Art.5 – Obblighi di FTSA**

- 1. La FTSA, nel contesto dell'integrazione con la SdSAV e nell'ambito della gestione ed erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, che costituiscono la propria finalità istituzionale di quest'ultimo Consorzio, in applicazione del presente accordo svolge le seguenti funzioni:
  - a. Si impegna, nell'espletamento delle funzioni e delle attività affidate al raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento e del miglioramento degli standard qualitativi, nonché del pareggio della relativa gestione economica e finanziaria.
  - b. Si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dalla ASL e dai Comuni, le attrezzature strumentali ed il personale idonei a garantire il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto del presente accordo.

- c. Si impegna a collaborare con SdSAV per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione, anche attraverso il ricorso e l'utilizzo di sistemi, piattaforme e programmi informatizzati, occorrenti per acquisire finanziamenti europei, nazionali e regionali nonché di qualunque altro Ente o persona giuridica, finalizzati al conseguimento delle finalità proprie di SdSAV nell'ambito delle funzioni e delle attività oggetto del presente accordo.
- d. Si impegna, con riferimento all'espletamento delle attività trasferite a concordare con SdSAV qualsiasi decisione inerente il reclutamento del personale così come a dare informazione preventiva sui provvedimenti in materia di gestione ed organizzazione del personale.
- e. Adotta, nella gestione delle attività e delle funzioni svolte, specifici disciplinari uniformati ai regolamenti di accesso e della tutela dei cittadini beneficiari delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.
- f. Applica il sistema tariffario definito dalla SdSAV e contribuisce a definire il calcolo della compartecipazione dei cittadini alle prestazioni erogate in base alle norme nonché ai regolamenti vigenti ed alle indicazioni di SdSAV;
- g. Si attiene, agli atti di programmazione nazionale, regionale e zonale nell'ambito delle attività programmatiche e di indirizzo della SdSAV;

La FTSA, in aggiunta alle suddette attività, sulla base di ulteriori specifici e distinti atti di disciplina del relativo rapporto, assume l'impegno a realizzare attività per progettualità specifiche che verranno proposte da SdSAV.

#### **Art.6 – Competenze**

1. In virtù del principio di non duplicazione delle strutture e delle funzioni organizzative e con riferimento all'ambito dei servizi oggetto del presente accordo, ed in attuazione della convenzione sottoscritta con i Comuni dell'Alta Val d'Elsa, SdSAV esercita le funzioni di programmazione, di supervisione e di controllo di gestione e tecnico rispetto alle attività e alle funzioni per le quali si avvale di FTSA individuate nell'ambito del presente accordo ed in particolare delle finalità comuni stabilite al precedente articolo.
2. FTSA:
  - a) Realizza le attività amministrative, di produzione dati e/o informazione in relazione all'attività oggetto del presente accordo, per il rispetto dei debiti informativi a carico

di SdSAV, le attività necessarie per la stesura del profilo di salute della SdSAV e per la redazione dei documenti programmatici previsti dalla normativa vigente;

- b) Realizza attività di progettazione esecutiva e di dettaglio degli strumenti di programmazione;
  - c) Attua le attività finalizzate alla progettazione, gestione e rendicontazione di fondi pubblici, europei, nazionali e regionali;
  - d) Attua le attività finalizzate ad intercettare finanziamenti e favorisce azioni di fund raising a supporto delle attività gestite per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta dei servizi.
3. Con successivo atto tra le parti viene definito il piano operativo di dettaglio per l'avvalimento da parte di SdSAV di unità organizzative di FTSA, avente ad oggetto la disciplina di dettaglio sia delle modalità specifiche per lo svolgimento delle singole attività, sia per l'attivazione di sinergie preordinate allo svolgimento di funzioni ed attività, ivi compresa l'individuazione delle unità organizzative dedicate, sia per la modalità di effettuazione che dell'erogazione del finanziamento da parte di SdSAV a copertura delle spese sostenute da FTSA per lo svolgimento delle attività medesime nell'ambito della programmazione che deriva da presente accordo in esecuzione della convenzione tra SdSAV e i Comuni dell'Alta Val d'Elsa, richiamata in premessa.

#### **Art. 7 – Risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie che SdSAV trasferisce a FTSA, a copertura degli oneri derivanti dalle attività stabilite nell'accordo, sono alimentate:
- 1.1. dalle quote capitarie che i comuni versano a SdSAV, che sua volta deve ritrasferire a FTSA;
  - 1.2. da fondi Regionali, Nazionali, Europei e della Azienda USL connessi e concessi per la realizzazione di progetti finalizzati ad interventi sociali e socio sanitari che in parte o integralmente sono realizzati da FTSA;
  - 1.3. con fondi anche direttamente reperiti.

2. Restano a carico della SdS le spese relative ai trattamenti economici fissi e continuativi del personale organicamente appartenente alla stessa quando assegnato temporaneamente a FTSA, che vengono dedotti dalle quote di trasferimento di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'erogazione al personale di cui al comma 2 del salario accessorio, correlato allo svolgimento dei servizi e alla premialità presso FTSA, saranno definiti appositi criteri tra le parti per la destinazione al personale stesso della relativa quota di risorse decentrate di FTSA, in quanto ente utilizzatore delle prestazioni lavorative.
4. I cedolini-paga per il medesimo personale sono comunque prodotti dalla SdS, previa acquisizione da FTSA dei dati inerenti al salario accessorio da erogare periodicamente e alle relative variazioni.
5. Le parti definiscono in apposito disciplinare da sottoscrivere entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e degli atti in esso richiamati ove successivi, tempistiche di erogazione di finanziamenti di cui al comma 1, al netto di quanto indicato nel comma 2, nonché documentazione giustificativa a copertura delle erogazioni in conformità agli obiettivi dell'accordo e della convenzione sottoscritta dalla SdSAV con il Comune dell'Alta Val d'Elsa.

#### **Art.8 - Personale**

1. La SdSAV acquisisce il personale già dipendente dei Comuni consorziati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui alla Convenzione tra SdSAV e Comuni ed oggetto del presente accordo.
2. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 12 comma 4 della Convenzione tra Comuni e SdSAV richiamata in premessa, in fase di prima di prima applicazione, e comunque per il periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, tutte le unità di personale acquisite dai Comuni sono assegnate temporaneamente a FTSA, al fine di garantire transitoriamente la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi secondo il corrente assetto organizzativo.
3. A regime, potranno essere adottate, tra le parti, le misure di assegnazione a FTSA del personale della SDS in possesso di profili professionali propri degli ambiti dei servizi alla

persona e/o di altro personale che ne supporti lo svolgimento, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. Nelle more del periodo sopra indicato, sono definiti con apposito atto tra le parti gli assetti organizzativi e gestionali del servizio professionale e sociale di SdSAV, al fine di dare piena attuazione alla assunzione della gestione diretta da parte di SdSAV dei servizi di cui all'art. 71 bis comma 3 alla lettera c) e d) LRT 40/2005 e ss.mm.ii. e al PISSR 2018-2020, tale atto dovrà essere coerente con quanto previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci SdS n. 8 del 18/04/2019 avente ad oggetto "Convenzione tra Azienda ASL Toscana Sud Est, Società della Salute Alta val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa sull'integrazione gestionale e professionale del servizio di assistenza sociale".

#### **Art. 9 - Beni immobili e strumentali**

1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 10 della convenzione tra SdSAV e Comuni dell'Alta Val d'Elsa sono adottate con apposito atto le misure di assegnazione a FTSA dei beni di funzionali allo svolgimento delle attività e dei servizi affidati a FTSA in relazione al presente accordo attuativo.

#### **Art.10 - Durata**

1. La presente convenzione ha durata decennale dal 01/01/2023 fino al 31/12/2032 e potrà essere rinnovata fino ad un massimo di dieci anni per volontà espressa delle parti.

#### **Art.11 - Controversie**

1. Ciascuno degli enti aderenti alla presente Convenzione può rilevare eventuali irregolarità ed inadempienze degli obblighi derivanti dal presente accordo mediante documentata contestazione in forma scritta, all'ente risultato inadempiente, portandola contestualmente a conoscenza di tutti gli enti interessati.
2. La soluzione di eventuali controversie derivante dall'interpretazione del presente accordo, o da inadempienze o inosservanze degli impegni assunti con il medesimo, è demandata ad un organo di conciliazione, previa idonea regolamentazione.

## **Art. 12 - Spese**

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto, compresi quelli di cui al comma 2, sono a carico della FTSA.
2. Il presente atto:
  - è soggetto ad imposta di bollo fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 del Dpr. 642/1972 e verrà assolta a cura della FTSA considerando che trattasi di atto in forma elettronica sottoscritto digitalmente.
  - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Parte II della Tariffa allegata al Dpr. 131/1986.

## **Art. 13 - Norma transitoria e finale**

1. In attesa del perfezionamento degli atti di cui agli articoli 1, 4, 6, 8 e 9 del presente contratto e limitatamente alle questioni che necessitano di essere dettagliatamente normate con i citati atti, l'assetto organizzativo e gestionale delle attività, compresa la gestione dei beni immobili e funzionali prosegue in continuità con la gestione vigente alla data del 31.12.2022.
2. Il presente accordo può essere oggetto di verifica di norma annuale qualora sia valutato necessario e/o opportuno procedere ad eventuali integrazioni, modifiche e/o aggiornamenti.

Poggibonsi, lì

Il legale rappresentante SdS

Il legale rappresentante FTSA